

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3752

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZARATTI, FASSINA, SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, D'ATTORRE,
FOLINO, MARCON, MELILLA, NICCHI, PANNARALE, ZACCAGNINI**

Ordinamento della città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 18 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI — La presente proposta di legge, recante norme per l'ordinamento della città di Roma, capitale della Repubblica, intende intervenire sulle disfunzioni di una struttura amministrativa inadeguata rispetto alle esigenze di governo dell'area metropolitana romana.

L'attuale ente Roma Capitale, che sostanzialmente è rimasto il comune di Roma con qualche piccola attribuzione in più, è infatti allo stesso tempo troppo grande per il governo di prossimità dei servizi ai cittadini e della vita dei municipi ed è troppo piccolo per il governo di processi ormai dilatati a dimensione regionale nella demografia, nell'economia, nei trasporti, nell'ambiente e nell'urbanistica.

Dal canto suo, la città metropolitana, succeduta alla provincia, mostra la propria insufficienza per il governo dei processi di area vasta, generando un dualismo istitu-

zionale con Roma Capitale, che ha raggiunto profili paradossali dopo le dimissioni del sindaco di Roma e lo scioglimento dell'assemblea capitolina.

Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la dimensione locale dei servizi di prossimità dovrebbe essere affidata agli attuali municipi, valutando, compatibilmente con la Costituzione, come trasformarli in comuni metropolitani in grado di rispondere direttamente ai cittadini con competenze ben delineate e con risorse certe.

Nella prospettiva di una revisione costituzionale si può anche pensare di creare una nuova istituzione, la Regione capitale, per integrare a tale livello tutte le competenze dell'attuale amministrazione capitolina e della città metropolitana, con i poteri legislativi regionali e con le funzioni con-

feriti dallo Stato in base alla riserva di legge stabilita dalla Costituzione.

Oggi però è possibile agire, in base alla Costituzione vigente per realizzare un primo momento di riassetto istituzionale, risolvendo il dualismo tra Roma capitale e

la città metropolitana di Roma Capitale e dando vita ad un unico ente di area vasta, dotato di poteri più penetranti e di forte legittimazione politica attraverso un'investitura diretta da parte di tutta la popolazione dell'area metropolitana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione e ambito territoriale).

1. Roma capitale è un ente dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, per la realizzazione dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, per la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della comunità metropolitana, nonché per la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello di capitale della Repubblica. Ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni a esse attribuite. La potestà statutaria e quella regolamentare sono esercitate dall'assemblea capitolina di cui agli articoli 7 e seguenti.

2. Il territorio di Roma capitale coincide con l'area metropolitana, individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 61 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento al territorio dell'omonima soppressa provincia.

3. In attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione e a seguito della successione indiretta di Roma capitale alla soppressa provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, i comuni possono assumere l'iniziativa per la modifica delle circoscrizioni territoriali e per l'adesione a Roma capitale. Qualora la regione Lazio, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al citato articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, sulle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, tenuto conto della relazione del Ministro per gli affari regionali e le auto-

nomie e del Ministro dell'interno e sentito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione alle Camere del disegno di legge contenente modifiche territoriali di Roma capitale, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione.

ART. 2.

(Subentro e successione ad altri enti, istituzione di nuovi comuni e stemma).

1. Con l'elezione del sindaco e dell'assemblea capitolina, ai sensi della presente legge, Roma capitale subentra all'ente territoriale Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e alla città metropolitana di Roma capitale di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Roma capitale succede agli predetti enti di cui al comma 1 in tutti i rapporti attivi e passivi esercitando a tal fine tutte le funzioni correlate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

3. Entro i dodici mesi successivi alla successione di cui al comma 2, mediante l'approvazione dello statuto e di appositi regolamenti, Roma capitale disciplina il trasferimento delle funzioni di prossimità ai municipi esistenti nell'ambito territoriale del soppresso comune di Roma, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, continuando comunque agli esercitare tali funzioni fino all'effettivo trasferimento alle relative risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali.

4. In attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, la regione Lazio su richiesta dell'assemblea capitolina, può con proprie leggi, istituire, nel territorio del soppresso comune di Roma, nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. La regione, sentite le popolazioni interessate, può altresì modificare le circoscrizioni dei comuni limitrofi a seguito dell'istituzione dei comuni di cui al presente comma, nonché procedere alla loro fusione.

5. Se non altrimenti disposto, le norme di qualsiasi natura riferite al soppresso

comune di Roma, a Roma capitale, alla soppressa provincia di Roma ed alla città metropolitana di Roma capitale, comprese le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, devono intendersi riferite a Roma capitale.

6. Lo stemma di Roma capitale è quello del soppresso comune di Roma, se non diversamente stabilito.

ART. 3.

(Autonomia finanziaria).

1. Roma capitale ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e concorre ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1, Roma capitale, stabilisce e applica tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio.

3. Le risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite a Roma capitale.

4. Riconoscendo il ruolo di capitale della Repubblica, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di Roma capitale.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, a Roma capitale sono attribuite tutte le risorse già destinate agli enti ai quali essi subentra ai sensi dell'articolo 2.

6. Roma capitale ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato e derivante in via prioritaria dalla successione di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Funzioni).

1. Roma capitale è titolare di funzioni amministrative proprie. Ulteriori funzioni

possono essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, spetta a Roma capitale l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per Roma capitale e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla regione Lazio, nel rispetto delle leggi regionali vigenti;

b) sviluppo urbano e pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, nonché le reti dei servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche;

d) organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana a livello metropolitano, nel rispetto delle leggi regionali vigenti;

e) pianificazione e coordinamento della mobilità e della viabilità nell'ambito metropolitano, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale; organizzazione e funzionamento dei servizi di trasporto nell'ambito metropolitano; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

f) costruzione e gestione delle strade di interesse metropolitano, riportate in un apposito elenco comprendente le strade ex provinciali e quelle di grande comunicazione nel soppresso comune di Roma, da individuare con deliberazione dell'assemblea capitolina, e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

g) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici alla persona e alla comunità di interesse generale di ambito metropolitano, con particolare riferimento a quelli in campo sociale, turistico e culturale, anche mediante il concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

h) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica per quanto non demandato dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o ai comuni o ai municipi;

i) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione del territorio metropolitano delineata nel piano strategico triennale di cui alla lettera a);

l) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito metropolitano;

m) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la regione Lazio;

n) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano;

o) controllo dei fenomeni discriminatori nell'ambito del lavoro e promozione delle pari opportunità nel territorio metropolitano.

3. D'intesa con i comuni interessati, Roma capitale può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

4. Lo statuto di Roma capitale ne disciplina i rapporti con gli altri comuni dell'area metropolitana, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma capitale è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo

Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

5. In relazione all'esercizio delle funzioni, lo statuto di Roma capitale:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte del territorio di Roma capitale in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di coordinamento, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante una convenzione che regola le modalità di utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture di Roma capitale e viceversa; per l'esercizio di specifiche funzioni, i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture di Roma capitale e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) prevede, anche su proposta della regione Lazio e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione dell'assemblea capitolina, sentita la conferenza dei sindaci, a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con Roma capitale.

ART. 5.

(Organi di governo. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Status degli amministratori).

1. Sono organi di governo di Roma capitale:

a) l'assemblea capitolina;

b) la giunta capitolina;

c) il sindaco.

2. Per la disciplina dell'incandidabilità, dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità degli organi di governo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capo II, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; per la disciplina dello *status* degli amministratori si applicano le disposizioni del capo IV del medesimo titolo III.

ART. 6.

(Conferenza dei sindaci e dei presidenti di municipio).

1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti di municipio, di seguito denominata « conferenza », è composta dai sindaci di tutti i comuni compresi nell'area metropolitana di Roma e dai presidenti dei municipi del soppresso comune di Roma ed è convocata e presieduta dal sindaco di Roma capitale.

2. La conferenza ha funzioni consultive. Deve essere obbligatoriamente sentita sugli schemi di statuto, di piano strategico, di strumenti di pianificazione metropolitana e di bilancio, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea capitolina.

3. La conferenza adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. In sede di prima attuazione della presente legge la conferenza è validamente costituita con componenti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e dei municipi compresi nella città metropolitane di Roma e comunque, la maggioranza della popolazione complessivamente residente, non computando a tale fine il sindaco di Roma capitale.

4. In ogni caso i pareri della conferenza non sono vincolanti per le deliberazioni dell'assemblea capitolina e la mancata espressione del parere per mancanza del numero legale non incide sulla legittimità degli atti dell'assemblea stessa.

ART. 7.

(Composizione e funzioni dell'assemblea capitolina).

1. L'assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo di Roma capitale, è composta dal sindaco e da sessanta consiglieri ed è eletta a suffragio universale diretto con le modalità di cui all'articolo 8.

2. L'assemblea capitolina ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti di Roma capitale e delle aziende speciali, regolamenti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 7, e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) piano strategico triennale del territorio metropolitano e suoi aggiornamenti annuali;

c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi e pareri da rendere per tali materie;

d) convenzioni con i comuni, costituzione e modificazione di forme associative;

e) richiesta alla regione Lazio di istituire, nel territorio del soppresso comune di Roma, nuovi comuni e di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

f) costituzione di zone omogenee ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera *c*);

g) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

h) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di enti e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

i) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

m) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell'assemblea ed emissioni di prestiti obbligazionari;

n) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

o) acquisti e alienazioni immobiliari, nonché relativi permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea capitolina o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della giunta capitolina dei dirigenti;

p) definizione degli indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti dell'assemblea capitolina presso enti, aziende e istituzioni.

3. L'assemblea capitolina, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi di Roma capitale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica dell'assemblea capitolina nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 8.

(Elezione dell'assemblea capitolina).

1. L'elezione dei membri dell'assemblea capitolina è effettuata sulla base di collegi

uninominali e secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili, e del presente articolo. In ogni caso nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati; la violazione di tale limite comporta l'inammissibilità della lista.

2. Con il gruppo di candidati collegati devono essere anche presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da pubblicare nell'albo pretorio di Roma capitale. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tale caso i gruppi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano collegati fra loro.

3. L'attribuzione dei seggi dell'assemblea capitolina ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi di Roma capitale.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,...sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono

distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati all'assemblea capitolina.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati all'assemblea capitolina, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,...sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I seggi restanti sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Dopo la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere capitolino i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri capitolini i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere capitolino è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto

da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere capitolino. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

ART. 9.

(Diritti dei consiglieri capitolini, garanzia delle minoranze e controllo consiliare, surrogazione e supplenza).

1. In materia di diritti dei consiglieri, garanzia delle minoranze e controllo consiliare, nonché di surrogazione e supplenza dei consiglieri capitolini, si applicano, rispettivamente, gli articoli 43, 44 e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 10.

(Funzionamento dell'assemblea capitolina).

1. L'assemblea capitolina disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

2. L'assemblea capitolina elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei propri componenti, un presidente e, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, uno o più vicepresidenti.

3. La prima seduta dell'assemblea capitolina è presieduta dal consigliere anziano, individuato nel soggetto che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore.

ART. 11.

(Elezione del sindaco).

1. Il sindaco di Roma capitale è eletto secondo le disposizioni del presente articolo ed è membro dell'assemblea capitolina.

2. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'assemblea capitolina.

3. La circoscrizione per l'elezione del sindaco coincide con il territorio metropolitano di Roma capitale.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, il deposito, la pubblicazione nell'albo pretorio di Roma capitale e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere capitolino e di sindaco sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

5. All'atto di presentazione della propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione dell'assemblea capitolina. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

6. La scheda per l'elezione del sindaco è quella utilizzata per l'elezione dell'assemblea capitolina e reca, alla destra del nome e del cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati all'assemblea capitolina cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno sono riportati il nome e il cognome del candidato all'assemblea capitolina facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

7. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati all'assemblea capitolina tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per i candidati all'assemblea capitolina a esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso ai sensi del periodo precedente si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere capitolino corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco.

8. È eletto sindaco di Roma capitale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

9. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 8, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso il candidato più anziano di età.

10. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo.

11. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi candidati all'assemblea capitolina dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con i quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

12. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto.

13. Dopo il secondo turno è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto sindaco il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per l'assemblea capitolina che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è eletto il candidato più anziano di età.

ART. 12.

(Nomina della giunta capitolina).

1. Il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta capitolina, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione all'assemblea capitolina nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta capitolina, presenta all'assemblea capitolina le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori della giunta capitolina, dandone motivata comunicazione all'assemblea capitolina.

ART. 13.

(Composizione e competenze della giunta capitolina).

1. La giunta capitolina è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore a dodici.

2. Lo statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, può fissare il numero degli assessori o il numero massimo degli stessi.

3. Gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere capitolino.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere capitolino. Qualora un consigliere capitolino assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. La giunta capitolina collabora con il sindaco nel governo di Roma capitale ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

6. La giunta capitolina compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo di Roma capitale, che non siano

riservati dalla legge all'assemblea capitolina e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell'assemblea, riferendo annualmente a essa sulle attività compiute.

7. È, altresì, di competenza della giunta capitolina l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea capitolina.

ART. 14.

(Pareri sulle deliberazioni degli organi collegiali).

1. Per le delibere dell'assemblea e della giunta capitoline si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 15.

(Competenze del sindaco).

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione di Roma capitale, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate a Roma capitale.

2. Il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e partecipa alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per le discussioni e le deliberazioni riguardanti Roma capitale.

3. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale nel territorio del soppresso comune di Roma e fino all'eventuale istituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, intendendo riferito ai presidenti dei municipi il comma 10 dello stesso articolo.

4. Nei casi non previsti dal comma 3, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, compresa la costituzione di centri e di organismi di referenza o di assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

5. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il sindaco di Roma capitale, sentiti gli altri sindaci interessati, adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 4.

6. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dall'assemblea capitolina e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio metropolitano, al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea capitolina, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti di Roma capitale presso enti, aziende e istituzioni.

8. Le nomine e le designazioni di cui al comma 7 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

9. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

10. Il sindaco presta davanti all'assemblea capitolina, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

11. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e

lo stemma di Roma capitale, da portare a tracolla.

ART. 16.

(Durata del mandato e limitazione dei mandati, mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco).

1. Per la durata del mandato dell'assemblea capitolina e del sindaco di Roma capitale, nonché per le limitazioni del numero dei mandati del sindaco si applicano le disposizioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per la mozione di sfiducia e per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco di Roma capitale si applicano, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 17.

(Disposizione finale).

1. Per quanto non disciplinato e richiamato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre disposizioni vigenti in materia di organi di gestione, dirigenti, uffici, rapporto di impiego, controlli e sistema finanziario e contabile dei comuni.

ART. 18.

(Disposizione transitoria).

1. Alla scadenza del mandato del sindaco di Roma capitale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'elezione del sindaco di Roma capitale e dell'assemblea capitolina di cui alla medesima legge.

2. Gli effetti del subentro e della successione previsti dall'articolo 2 decorrono dall'elezione del sindaco di Roma capitale e

dei consiglieri capitolini ai sensi della presente legge.

3. Contestualmente all'elezione di cui al comma 1 si procede alle elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli dei municipi di Roma capitale, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

